

ELENA PARIOTTI*

Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti

ENGLISH TITLE

Ontological Vulnerability and the Language of Rights

ABSTRACT

By assuming a legal philosophy perspective, the paper addresses some relevant criticisms to the ontological view of vulnerability and its application to the field of human rights, in order to assess the soundest status to be ascribed to the notion and its soundness to the language of human rights.

According to the author, vulnerability should not be understood either as a principle or as a standard, but rather as a heuristic notion, suitable to shape a specific approach for interpreting the principles of dignity, equality and autonomy. The reference to vulnerability seems to be particularly helpful to articulate the relation between such principles and the many forms of domination that may be faced within societies.

By emphasizing the *social nature* of the ontology implied by the idea of ontological vulnerability, the paper tries to take some pitfalls away from this latter: the possibility that, due to its vagueness and to the room left in it to the dispositional component, it fails to face the challenges of discrimination and turns out to normalize injustice.

KEYWORDS

Ontological Vulnerability – Social Ontology – Legal Principles – Legal Interpretation – Human Rights Theories.

1. INTRODUZIONE

La nozione di *vulnerabilità*, nella letteratura come nella pratica in ambito politico e giuridico, risulta declinata secondo due fondamentali accezioni: una prima accezione intende la vulnerabilità come una caratteristica di gruppi all'interno della società e della comunità politica; una seconda intende la

* Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.

vulnerabilità come una condizione universale dell'essere umano, suscettibile di manifestazioni diverse per tipologia e intensità, a seconda dei contesti.

Nel corso della mia riflessione sul tema, ho altrove¹ argomentato a favore delle potenzialità della categoria di vulnerabilità ontologica per la pratica dei diritti umani, in quanto capace di concorrere positivamente alla qualificazione del soggetto di diritto (e non – va ben evidenziato – alla sua individuazione). Tale prospettiva appare a me coerente con alcune caratteristiche dei diritti umani, quali:

- a) l'intrinseca universalità;
- b) il carattere relazionale, concernente sia il bene da tutelare sia i processi di riconoscimento e istituzionalizzazione richiesti per la garanzia dei diritti;
- c) l'adozione di una visione non astratta dell'universalità, nella misura in cui la vulnerabilità viene rilevata con riferimento ad elementi dipendenti dal contesto e dalle relazioni. In base alla concezione ontologica, la vulnerabilità è al tempo stesso una condizione che pertiene a ogni essere umano e tale da mostrarsi secondo forme e gradi specifici, in rapporto alle singole situazioni e a concreti contesti;
- d) la finalità di *empowerment* perseguita dall'adozione della categoria di vulnerabilità nella costruzione di percorsi di rimozione delle sue conseguenze discriminatorie o più ampiamente inabilitanti. In questo senso, non è la vulnerabilità a dover, né a poter, essere “rimossa” dal soggetto, bensì sono le sue conseguenze, reputate inaccettabili alla luce di una valutazione etico-politica, a dover essere contrastate.

Nella misura in cui la vulnerabilità è intesa come condizione universale della persona e soggetta a graduazione, l'applicazione di tale categoria può orientare il processo di specificazione, come anche i processi di implementazione, dei diritti umani verso il superamento dei rischi di stigmatizzazione e stereotipizzazione. Inoltre, proprio perché nell'esperienza concreta essa è esperita in forma ed intensità diverse, il riferimento alla vulnerabilità può contenere quella deriva inflazionistica della moltiplicazione dei diritti denunciata dalle teorie minimaliste dei diritti e contribuire alla prioritarizzazione degli obiettivi cui mirare.

È chiaro che, per l'effettivo conseguimento di tale esito, nell'applicazione di questo approccio l'enfasi del discorso non va posta su *chi* è vulnerabile quanto piuttosto sulle *cause* e sulle *circostanze* alla base di uno specifico inasprimento della generale condizione di vulnerabilità.

Il discorso da me sin qui sviluppato evidenzia le potenzialità della categoria di vulnerabilità nella sua accezione ontologica; sono, però, consapevole della necessità di considerare alcune ricorrenti critiche rivolte alla nozione di vulnerabilità ontologica, alle sue possibili applicazioni indesiderabili, anche nel

1. Pariotti, 2018.

VULNERABILITÀ ONTOLOGICA E LINGUAGGIO DEI DIRITTI

ragionamento giudiziale. Intendo, dunque, nelle pagine a seguire, articolare un confronto con tali critiche, al fine di elaborare una difesa più solida dell'approccio in esame.

2. LE CRITICHE AL CONCETTO DI VULNERABILITÀ ONTOLOGICA

Due sono le critiche più pregnanti alla nozione ontologica della vulnerabilità, in base alle quali essa:

- a) vanificherebbe il concetto stesso di vulnerabilità: se tutti sono vulnerabili, allora vengono a mancare i criteri per individuare i soggetti a cui rivolgere una specifica attenzione nella valutazione dell'impatto dei modelli economici, sociali, culturali e politici;
- b) rischierebbe di normalizzare la condizione di vulnerabilità, impedendo di individuare le situazioni da qualificarsi come ingiuste e da contrastare².

Tali rilievi evidenziano la necessità di affrontare alcune questioni, riassumibili nei seguenti interrogativi: (*i*) come precisamente si articola il rapporto tra universalità e particolarità nel paradigma ontologico? (*ii*) posto che un approccio fondato sulla vulnerabilità dei gruppi è da ritenersi, come approccio generale, superato e indesiderabile, a causa della sua propensione ad alimentare vittimizzazione, stereotipizzazione e stigmatizzazione dei gruppi ai quali venga applicato, può l'approccio fondato sulla vulnerabilità ontologica supportare nel cogliere, insieme o al di là delle condizioni individuali, anche «le condizioni sociali (in senso lato) che creano, perpetuano o prevengono l'esposizione al rischio»³, la «ripartizione differenziale della vulnerabilità fra i gruppi sociali»⁴?

Consente, insomma, l'approccio fondato sulla vulnerabilità ontologica anche l'individuazione, entro specifici assetti sociali, di elementi sistematici e strutturali responsabili di accrescere la vulnerabilità determinandone, di fatto, la concentrazione entro gruppi specifici?

In termini operativi, le due domande riguardano come evitare che l'accettazione ontologica della vulnerabilità sfoci in una naturalizzazione dell'ingiustizia sociale o mascheri il mancato contrasto ad essa⁵.

Con riferimento, poi, al suo uso nel ragionamento giuridico, il ricorso alla nozione di vulnerabilità ontologica è stato oggetto di critica in quanto lascerrebbe eccessivo spazio a forme di discrezionalità. Prova ne sarebbe il fatto che il ricorso a tale categoria, in taluni casi, è risultato funzionale alla valorizzazione degli obblighi proattivi degli stati nella tutela dei diritti umani e dell'egua-

2. La critica è ricostruita in W. Rogers, 2014, 91.

3. D. Morondo Taramundi, 2018, 197.

4. *Ibid.*

5. W. Brown, 2011, 318-9.

gianza sostanziale; mentre, in altri casi, è stata la chiave per un indebolimento delle garanzie e per una interpretazione restrittiva delle disposizioni⁶.

3. SULLA CONNOTAZIONE ONTOLOGICA DELLA VULNERABILITÀ

In base al significato di ‘vulnerabilità’ da me adottato, vulnerabile è chi è esposto al rischio di un danno. Nell’uso che del concetto si tende a fare in ambito politico e giuridico il danno specifico cui ci si riferisce riguarda sfere quali l’autonomia, la capacità di far fronte a bisogni fondamentali, la capacità di difendere i propri diritti. La vulnerabilità raggiunge un’intensità pregnante per il diritto, e segnatamente per i diritti umani, quando può dirsi sintetizzare una condizione nella quale la persona è alla mercé di altri⁷.

Concepire la vulnerabilità in senso ontologico non significa ritenerne che le sue cause siano riconducibili esclusivamente a variabili endogene alla persona (addirittura esclusivamente legate alla corporeità) e invece comporta l’individuazione di variabili anche esogene, legate ai modelli di organizzazione sociale, politica, economica, culturale e al processo di riconoscimento che è, in varie forme, alla base della relazione sociale, nonché dell’identità personale. L’essere umano è ontologicamente vulnerabile non solo e non tanto in conseguenza della propria corporeità (in questo senso qualsiasi essere vivente condivide questa caratteristica) o di caratteristiche soggettive, quanto piuttosto in conseguenza del suo collocarsi, con specifiche caratteristiche personali, in un contesto relazionale, sempre modificabile e frutto di scelte, nel quale le caratteristiche soggettive assumono specifico rilievo alla luce dei processi di riconoscimento e dei rapporti di forza.

L’ontologia assunta per la qualificazione della vulnerabilità è, dunque, un’ontologia *sociale*. In questo senso, è condivisibile l’idea di adottare una accezione della vulnerabilità che superi la dicotomia naturale/sociale⁸, dando conto del peso condizionante delle relazioni sociali nella determinazione del grado di esposizione al rischio o della suscettibilità al dominio.

È, questo, un tratto già evidenziato in letteratura⁹, che porta a comprendere la vulnerabilità secondo due accezioni e che può spiegarne il carattere reciprocamente complementare: quella della vulnerabilità in senso ampio, come caratteristica intrinseca di ogni essere umano, e quella della vulnerabilità in senso stretto, come caratteristica di alcuni gruppi, costituiti da persone particolarmente esposte ai rischi di danno o al dominio altrui¹⁰. Se si coglie, nell’i-

6. L. Re, 2018, 24-5.

7. C. Mackenzie, 2014, 33-59, segnatamente 33-4; E. Ferrarese, 2010.

8. Su questo E. Ferrarese, 2018, 289.

9. C. Mackenzie, 2014, 37-8.

10. W. Rogers, 2014, segnatamente 91-2.

VULNERABILITÀ ONTOLOGICA E LINGUAGGIO DEI DIRITTI

dea di vulnerabilità ontologica, la compresenza di due dimensioni, quella disposizionale e quella relativa ai contesti esterni¹¹, tale idea non risulterà opaca rispetto alla distribuzione del rischio di danno o dominio fra *gruppi*, non potrà essere vista né come uno strumento di “naturalizzazione” dell’ingiustizia sociale né come strumento per *leggere* la vulnerabilità *a partire da* una qualche forma di appartenenza o di identificazione in base a ulteriori criteri predefiniti. In questa prospettiva, l’approccio fondato sulla vulnerabilità dei gruppi può essere recuperato, giustificato ma anche corretto. Vi sono macrofenomeni o fenomeni sistemici per i quali la nozione di vulnerabilità come esposizione al rischio, sulla base di esperienze o di correlazioni fondate, risulta adeguata. Tuttavia, alla loro identificazione in quanto fenomeno riguardante un gruppo si giungerà avendo considerato e valutato la situazione del singolo. Inoltre, risulta chiaro che l’impiego della nozione di vulnerabilità deve avvenire nel quadro di una precisa articolazione del rapporto tra criteri identificativi del gruppo e criteri di qualificazione della condizione di vulnerabilità, nonché della rilevanza che tale rapporto riveste rispetto a determinati principi etico-politici e giuridici.

Sul versante dei rapporti tra concettualizzazione della vulnerabilità e principi etico-politici e giuridici, una attenzione precipua è da riservarsi ai rapporti con i principi di autonomia, dignità ed eguaglianza.

4. VULNERABILITÀ E AUTONOMIA

L’insistenza sul carattere sociale dell’ontologia associata alla nozione di vulnerabilità presenta importanti conseguenze sul nesso vulnerabilità-autonomia, portando a superarne la concettualizzazione in chiave dicotomica. Un approccio alla persona fondato su di un’ontologia sociale orienta in senso relazionale il principio di autonomia: in esso l’individualismo etico è mitigato dalla tesi secondo cui le pratiche, le identità collettive e gli elementi contestuali sono visti concorrere alla formazione dell’identità e delle aspirazioni personali¹². Se autonomia significa capacità di compiere scelte in linea con i propri valori, convinzioni, fini, desideri, bisogni, l’attenzione per l’aspetto relazionale sottolinea che le scelte sono forgiate e condizionate dalle relazioni sociali e dai

11. Si parla in tal senso di «dispositional vulnerability» e di «occurrent vulnerability» (C. Mackenzie, 2014, 38-9), di vulnerabilità disposizionale e di vulnerabilità situazionale, che comprende (R. E. Goodin, 1985, 203) «all those morally unacceptable vulnerabilities and dependencies which we should, but have not yet managed to, eliminate», incluse «vulnerabilities arising from prejudice or abuse in interpersonal relationships and from social domination, oppression, or political violence». Questi due significati sono, però, da me intesi come dimensioni suscettibili di essere compresenti, non di due forme distinte di vulnerabilità.

12. C. Mackenzie, 2014, 42 note 16.

contesti¹³. Relazioni e contesti sono anche il luogo in cui si manifestano dominio, oppressione ed esclusione¹⁴. L'autonomia cessa – realisticamente – di connotare una condizione di partenza, ma può – se liberata da ogni riferimento alla mera indipendenza ed autosufficienza, se cioè resa compatibile con la dimensione relazionale e intesa nel senso dell'essere padroni di sé – indicare un obiettivo da perseguire.

Quale punto di riferimento normativo, l'idea di autonomia relazionale è, dunque, pienamente compatibile con la nozione di vulnerabilità e deve intendersi come condizione da raggiungere e promuovere attraverso un'organizzazione sociale e politica attenta alle cause che possono intensificare la vulnerabilità¹⁵, portandola a forme e gradi giudicati come non accettabili. L'idea di vulnerabilità si contrappone all'idea di indipendenza, ma non all'idea della capacità di disporre di sé, intesa come condizione alla base del rispetto di sé e connessa al riconoscimento della dignità. In questo senso, contrastare la vulnerabilità (senza mai poterla “sradicare”) come condizione che, oltre un certo grado, produce per chi è vulnerabile l'essere alla mercé di altri, coincide con la promozione dell'autonomia.

5. VULNERABILITY TURN E PRINCIPIO DI EGUALIANZA

V'è chi sostiene che il paradigma della vulnerabilità ontologica, nella sua efficacia critica, «non raggiunga l'universalismo della formula di indifferenziazione che presiede all'idea di parità di trattamento e al diritto antidiscriminatorio»¹⁶.

Rispetto a questa preoccupazione, dobbiamo però distinguere tra il discorso relativo al modo di intendere il concetto di vulnerabilità (e il suo potenziale) da quello relativo alla valutazione dei suoi usi. La mia analisi si muove sul primo livello.

Se il *vulnerability turn* è stato impiegato nel contesto statunitense (*i*) per giustificare la necessità di aprire il principio di egualianza alla dimensione sostanziale, così elaborando una giustificazione per lo stato sociale, e per (*ii*) superare una giustificazione su base identitaria (pertanto stereotipizzante e stigmatizzante) delle azioni positive o del diritto antidiscriminatorio, ciò non significa che esso non ammetta impieghi ulteriori o differenti in contesti

13. Ivi, 43.

14. *Ibid.*

15. Sulla medesima linea ivi, 41. «Just interventions to remediate vulnerability must not only minimize harm and meet fundamental needs 44 but must do so in a way that fosters autonomy and promotes the development of the relevant capabilities» (ivi, 55). Il nesso fra vulnerabilità e autonomia è sottolineato anche, con riferimento all'ambito bioetico e alla *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*, in T. Cunha, V. Garrafa, 2016, 198-9.

16. D. Taramundi Morondo, 2018, 189.

VULNERABILITÀ ONTOLOGICA E LINGUAGGIO DEI DIRITTI

diversi. La mia idea è che, laddove lo stato sociale risulti già fondato (e precisamente sul principio di egualità in senso sostanziale), il riferimento alla vulnerabilità possa servire per guidare l'*applicazione* di tale principio.

Inoltre, mettere in discussione *una determinata concezione* del principio di egualità, come accade quando si evidenzia che, per fondare tale principio, un esclusivo riferimento al soggetto astratto, irreale e disincarnato della tradizione liberale sarebbe inadeguato, non significa proporre l'archiviazione del concetto o del principio di egualità.

Ancora, indipendentemente dal tipo di giustificazione seguito, va tenuto presente come l'ambito di applicazione del principio di egualità non coincida con quello del diritto antidiscriminatorio e sia, invece, più ampio, riguardando esso la complessa sfera della giustizia sociale. Circoscrivere le forme dell'ingiustizia sociale alla discriminazione, come tende a fare chi nega l'utilità della nozione di vulnerabilità, rischia di impoverire gli strumenti di intervento.

È, invece, del tutto condivisibile l'idea che, una volta riconosciuta la valenza del *vulnerability turn* e del paradigma ontologico, l'impegno debba necessariamente riversarsi sul passaggio dal livello universale della vulnerabilità della condizione umana alle specifiche e concrete forme che essa assume nell'esperienza individuale¹⁷, sulle «condizioni sociali (in senso lato) che creano, perpetuano o prevengono l'esposizione al rischio e/o la riduzione del danno»¹⁸, per formulare una «critica di carattere sistematico al quadro giuridico-politico-economico»¹⁹ che agisce come determinante della vulnerabilità. Questo è il vero terreno di lavoro.

Tale terreno non cade *fuori* dall'ambito illuminato attraverso il riferimento alla vulnerabilità. Esso è, precisamente, l'ambito in cui *si produce* il risultato dell'interazione fra la nostra condizione universale di vulnerabilità e specifiche dinamiche e relazioni sociali, politiche, economiche, giuridiche e, dunque, del tutto interno alla categoria di vulnerabilità. Questa interazione fra elementi disposizionali (essi stessi sia universali sia particolari) ed elementi situazionali (sempre particolari ma che possono anche essere di carattere sistematico) non è paradossale, bensì strutturalmente prevista dal carattere *sociale* dell'ontologia che connota il paradigma della vulnerabilità in senso ontologico.

Infine, di non secondaria importanza, per valutare l'effettivo contributo di un approccio che dia spazio alla vulnerabilità, è l'eccedenza dello spettro semantico di quest'ultima rispetto all'idea di disegualità. Senz'altro le varie forme di disegualità possono identificare condizioni di specifica esposi-

17. Concordo qui con Dolores Morondo Taramundi, cfr. D. Morondo Taramundi, 2018, 193.

18. D. Morondo Taramundi, 2018, 197.

19. O. Giolo, 2018, 345.

zione a vulnerazioni, ma queste ultime possono scaturire da, o stratificarsi secondo, ulteriori fattori, che non si esauriscono nella diseguaglianza. Il ruolo euristico della categoria di vulnerabilità, infatti, non si esplica esclusivamente nella concretizzazione del principio di egualanza, ma si estende anche ad ulteriori principi, in primis quello di autonomia e quello di dignità.

Ebbene, proprio nella maggiore ampiezza semantica dell'idea di vulnerabilità, potrebbe però insinuarsi una difficoltà da esaminare: i fattori alla base della vulnerabilità possono riguardare tanto elementi che meritano di essere semplicemente riconosciuti entro gli assetti sociali quanto elementi che invece sono da contrastare, da rimuovere. In altri termini, si tratta di fattori che possono riguardare tanto la sfera delle *differenze* quanto la sfera delle *diseguaglianze*²⁰ e dei trattamenti qualificabili come *ingiusti* alla luce del vasto spettro semantico dell'idea di giustizia. Può – vi è da chiedersi – un concetto così ampio, tale da coprire elementi persino tra loro opposti da un punto di vista assiologico, essere dotato di una effettiva significatività. Dalla risposta a questa domanda dipende la possibilità di attribuire forza normativa alla nozione di vulnerabilità.

6. LO STATUTO DELLA NOZIONE DI VULNERABILITÀ

Si è affermato, sin qui, che l'assegnazione di un peso e di un ruolo alla nozione di vulnerabilità sia possibile a partire da una prospettiva più ampia, tale da giustificare il suo ruolo nel perseguitamento di determinati valori/principi. La nozione di vulnerabilità può svolgere un ruolo orientante, per le *policies* o per il ragionamento giuridico, precisamente in virtù del suo legame con valori e principi.

Ciò rende discutibile la concettualizzazione della vulnerabilità in termini di principio: in tanto l'idea di vulnerabilità può svolgere una qualche funzione in quanto viene *associata* a determinati principi/valori. Non è, dunque, essa stessa un principio²¹ e dei principi non possiede la valenza intrinsecamente normativa e fondativa.

La vulnerabilità non è, inoltre, di per sé, né un valore né un disvalore. Piuttosto, è una condizione, che – una volta riconosciuta – può acquisire una determinata valenza normativa, in conseguenza di previe opzioni assiologiche. Sono le ragioni alla base del riconoscimento della vulnerabilità a determinarne la funzione.

20. Il punto risulta ben evidenziato in M. G. Bernardini, 2017, 369.

21. Sulla medesima linea, discutendo della valenza dell'idea di vulnerabilità in bioetica, dove essa tende ad essere considerata un principio, insieme ad autonomia, dignità ed integrità, si veda M. H. Kottow, 2004, 286. Secondo Kottow, vulnerabilità, dignità e integrità sono descrizioni che mancano di forza orientante l'azione, fornita invece dalla prescrizione etica del rispetto e della protezione. Concordo con questa conclusione, ma ritengo sia da limitare alla vulnerabilità. Dignità e integrità, invece, mi paiono dotate di una forza normativa intrinseca.

VULNERABILITÀ ONTOLOGICA E LINGUAGGIO DEI DIRITTI

In definitiva, la vulnerabilità *assume* una valenza normativa (indiretta) perché il suo riconoscimento si inserisce in un più articolato quadro di valori e principi e in quanto sostanzialmente poggia sul previo riconoscimento della responsabilità verso la vulnerabilità altrui quale valore etico-politico²².

La nozione di vulnerabilità non è neppure uno standard, perché degli standard non possiede il carattere di immediata applicabilità. Non è il concetto di vulnerabilità ad essere applicato, bensì il costrutto che unisce il suo riconoscimento a valori/principi.

Conseguentemente, essa non dovrebbe venire utilizzata in sostituzione del principio di egualità, e può, invece, fungere da strumento di supporto al perseguitamento dell'egualità nel suo significato più ampio. Non si tratta di sostituire il principio di egualità con l'idea di vulnerabilità²³, ma di utilizzare la categoria di vulnerabilità per individuare le situazioni nelle quali applicare il principio di egualità e al fine di orientare la concretizzazione del suo contenuto nelle circostanze specifiche, mediante il riferimento a standard.

È in questo senso che pare corretto pensare la nozione di vulnerabilità come una categoria euristica, utile nella concretizzazione di principi e per orientare l'uso di standard, nel quadro di un determinante rapporto con valori.

In questa funzione gioca un ruolo centrale il potenziale della nozione di vulnerabilità sia in senso critico-decostruttivo sia in senso propositivo-costruttivo²⁴. In ambito giuridico, essa consente di verificare l'effettivo funzionamento di alcuni istituti, principalmente «decostruendo le nozioni di autonomia e di indipendenza quali presupposti impliciti della soggettività giuridica»²⁵ e di stimolare l'individuazione di norme e politiche che tengano conto di un «soggetto complesso»²⁶ anziché di un soggetto astratto e scarnificato.

La struttura derivata caratterizzante la forza normativa dell'idea di vulnerabilità è, inoltre, all'origine della sua capacità di svolgere, al tempo stesso, sia una funzione euristica sia una funzione critica: il riferimento alla vulnerabilità può assumere un senso e una valenza euristica, nell'individuazione di situazioni potenzialmente lesive dell'egualità, della dignità e variamente inabilitanti, in quanto sono predefiniti gli obiettivi da perseguitire in chiave critica²⁷.

22. Come è stato efficacemente asserito, la nostra comune vulnerabilità è quanto ci tiene uniti ad altre persone (B. Hoffmaster, 2006, 44).

23. Questa è la lettura del paradigma utilizzata da Dolores Morondo Taramundi, 2018, 189-92.

24. L. Re, 2018, 346.

25. O. Giolo, 2018, 346.

26. *Ibid.*

27. Su questa medesima linea è stato sostenuto che la capacità propositiva del paradigma della vulnerabilità, può dirsi consistente nel suo concorrere alla «chiarificazione del reale fonda-

Così impostato il discorso, ovvero enfatizzando l'apertura verso l'esterno e verso il futuro insito nella nozione di *vulnerabilità*, rivolgendo cioè l'attenzione non alla vulnerabilità come condizione statica e già prodottasi, che caratterizzerebbe come tale un soggetto o un gruppo, ma alla vulnerabilità come condizione passibile di configurarsi come co-determinante dell'esposizione al rischio di un *vulnus*, prima che si produca²⁸, risulta chiaro che il paradigma della vulnerabilità può concorrere alla concretizzazione, ed alla promozione, dei principi di egualanza, autonomia e dignità. In questo senso, esso richiede il supporto di valori, fini, principi, standard, sistemi di misurazione e piani di azione coerenti.

7. VULNERABILITÀ E DIRITTI

Chiarito che l'idea di vulnerabilità ontologica non è da intendersi nei termini di un principio e che all'idea di vulnerabilità non va richiesto il grado di determinatezza proprio di uno standard, è stato possibile concludere nelle pagine precedenti che il ricorso ad essa nella progettazione politica o nel ragionamento giuridico non conduce necessariamente alla naturalizzazione dell'ingiustizia sociale. La vaghezza semantica e la possibilità che essa abbia una valenza esclusivamente descrittiva erano alla base di questa conclusione.

Precisamente nell'accezione ontologica, invece, mi pare che l'idea di vulnerabilità si presti ad essere intesa come una categoria euristica, utile non per condurre a una garanzia o ad una elusione dei principi o dei diritti quanto piuttosto per interpretarli, per «declinarli con sempre maggiore accuratezza e rafforzarne l'effettività»²⁹.

Nell'ambito dei diritti umani, l'idea del nesso strutturale fra vulnerabilità e soggetto di diritto, considerata nell'ottica della vulnerabilità ontologica³⁰ ha le seguenti implicazioni:

- a) assegna ai diritti umani una funzione di *empowerment* all'interno di un processo nel quale il riferimento all'autonomia non è assente³¹, ma ne richiede la formulazione in termini di integrità e autenticità, anziché di indipendenza;
- b) vede la vulnerabilità come categoria euristica utile per individuare le violazioni della dignità;

mento di molti istituti e istituzioni» (ivi, 347-8) mediante la focalizzazione del nesso tra istituzioni e forza. Tale focalizzazione dovrebbe esplicitare che le istituzioni sono necessarie perché siamo vulnerabili; condurre al superamento della concezione che intende la «violenza/forza quale elemento necessario e costitutivo delle istituzioni, del diritto e della politica» (ivi, 350).

28. D. Morondo Taramundi, 2018, 199.

29. L. Re, 2018, 24.

30. In questo senso anche B. S. Turner, 2006, 1; S. De Lomba, 2014, 50.

31. Sulla medesima linea C. Mackenzie, *supra* note 1, 41.

VULNERABILITÀ ONTOLOGICA E LINGUAGGIO DEI DIRITTI

c) orienta il contenuto specifico dei diritti umani verso il soddisfacimento obbligatorio di una soglia minima³² sotto la quale la dignità sarebbe insopportabilmente violata.

Certo, proprio nell'ambito dei diritti umani, la messa in atto del paradigma non appare ancora orientato in una direzione stabile e univoca, come opportunamente sottolineano i critici. La fondatezza di questa critica non fornisce, però, ad essa forza contro il *conceit* di vulnerabilità; semmai essa colpisce alcune (discutibili) applicazioni di esso.

Sempre secondo i critici, gli effetti esercitabili dalla categoria risulterebbero imprevedibili (conducendo essi ora ad accrescere la tutela ora ad abbassarla). Parrebbe che questa oscillazione sia da attribuirsi, nel ragionamento dei critici, alla indeterminatezza della categoria, che lascerebbe spazio a operazioni di applicazione/interpretazione non necessariamente discrezionali, da parte del giudice. Come, però, non vedere che ciò è quanto può accadere anche con riferimento ai principi, incluso il principio di egualanza, per loro natura indeterminati e defettibili. In questo senso, vanno meglio comprese le ragioni per cui il margine di manovra lasciato al giudice nel caso del riferimento alla vulnerabilità sarebbe maggiore, o meno accettabile, rispetto a quello usualmente connesso all'applicazione dei principi. L'interrogativo va posto soprattutto perché la critica è formulata all'interno di un discorso che punta a stabilire un confronto fra categoria di vulnerabilità e principio di egualanza.

Il riferimento più opportuno alla vulnerabilità non è, a mio giudizio, quello che la ponga come fondamento per la teoria e la pratica dei diritti. In questo senso, il (non meno problematico) principio di dignità risulta certo più adeguato. Come categoria euristica, la vulnerabilità, invece, può contribuire, entro determinati schemi normativi articolati attraverso il riferimento a principi, ad individuare le forme di violazione della dignità umana.

Chiarito il significato e l'uso più consoni per la nozione di vulnerabilità, resta a mio avviso un ultimo, ma radicale problema da affrontare. Vi è da chiedersi se il *vulnerability turn* sia genuinamente compatibile con la logica dei diritti o se invece non attesti una sorta di priorità dei doveri e induca a dichiarare, rispetto alle questioni di giustizia da affrontare, la maggiore incisività di una prospettiva incentrata sui doveri piuttosto che sui diritti. Ciò potrebbe essere la conseguenza del fatto che dare peso al punto di vista di chi è vulnerabile implica affermare obblighi di cura nei suoi confronti. Nel rimarcare alcune difficoltà rintracciabili nell'applicazione dell'approccio della vulnerabilità al campo dei diritti, alcune critiche paiono innervate dall'intuizione della difficoltà appena evidenziata. V'è chi ritiene che, nel suo attuale sviluppo, il diritto internazionale dei diritti umani assuma implicitamente un soggetto ancora modellato dalla tradizione liberale, e in tale quadro lo sguardo verso chi è in

32. Cfr. anche B. S. Turner, 2006, 110; S. De Lomba, 2014, 351.

condizione di particolare vulnerabilità viene inteso come uno sguardo verso chi è “altro”, “diverso” e come tale a rischio di marginalizzazione e stigmatizzazione per effetto degli strumenti stessi di protezione³³. Da una simile angolazione, perseguire i bisogni del vulnerabile mediante lo strumento dei diritti potrebbe aprire la strada ad una deriva paternalistica e ad un conseguente svuotamento paradossale della logica dei diritti. In altri termini, la logica rivendicativa dei diritti si scontrerebbe con la logica ascrittiva della vulnerabilità.

Da più parti è stato riconosciuto, entro strumenti internazionali, uno sforzo per scongiurare un esito di questo tipo nell’uso del concetto di vulnerabilità: è il caso della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata dalle Nazioni Unite nel 2006. In essa l’idea di vulnerabilità viene introdotta in un testo giuridico secondo una logica che pare affrancata dal modello astratto dell’autonomia e invece come implicante la promozione dell’autonomia relazionale³⁴, facendo di questo ultimo elemento il perno del funzionamento della nozione di capacità giuridica.

Per tematizzare uno spazio per la vulnerabilità entro il linguaggio dei diritti in un modo che non sia “ingannevole”³⁵ e che non sottragga all’idea di vulnerabilità potenziale critico nei confronti delle concrete forme di organizzazione sociale e politica e dei modelli economici è necessario, però, operare sia sul versante dell’idea di vulnerabilità sia sul versante dell’idea dei diritti.

Data la correlatività fra diritti e doveri, ritengo che il riferimento alla vulnerabilità possa ritenersi compatibile con la logica dei diritti. La vulnerabilità non è alla base dell’ascrizione di diritti, quanto piuttosto l’indicazione di una caratteristica dalla quale possono – in date circostanze – scaturire conseguenze meritevoli di essere contrastate mediante i diritti. Non necessariamente abbracciare la nozione di vulnerabilità come categoria utile a leggere i rapporti deve spingere a cercare oltre i diritti una base per l’ordinamento di tali rapporti, un po’ come se per rovesciare la logica della forza si dovesse – per dirla con Simone Weil – assumere il primato dei doveri sui diritti³⁶.

La preoccupazione per cui l’ingresso dell’idea di vulnerabilità nella pratica dei diritti potrebbe agire come una sorta di “cavallo di Troia”, un inganno³⁷, determinando in modo eterodiretto il contenuto dei diritti e, nel connotarli sostanzialmente in risposta a meccanismi di riconoscimento, privandoli della loro forza dirompente rispetto a visioni dominanti, sembra conseguenza di

33. B. S. Turner, 2006, 162; S. De Lomba, 2014, 359.

34. Il riferimento è all’art. 12 della Convenzione: sul tema si vedano M. G. Bernardini, 2017, 373-81; E. Celik, 2017, 941-5.

35. T. Casadei, 2018, 74.

36. S. Weil (1949), trad. it. 1996, 13, 87; T. Greco, 2006, 145; F. Pizzolato, 2014, 469.

37. T. Casadei, 2018, 74; M. G. Bernardini, 2017, 367 parla della possibilità di un uso in chiave stigmatizzante e discriminatoria della vulnerabilità, in ragione della sua indeterminatezza.

VULNERABILITÀ ONTOLOGICA E LINGUAGGIO DEI DIRITTI

una tacita premessa, tanto distorsiva quanto internamente incoerente: l'idea che i diritti debbano paradossalmente mirare a realizzare quell'indipendenza (quell'aspirazione all'*invulnerabilità*³⁸) del soggetto tanto contestata nel modello liberale e muovano da una concezione conflittualistica delle relazioni sociali.

Un elemento, a questo riguardo, sotto il profilo della concettualizzazione dei diritti, andrebbe valorizzato: ed è il loro carattere strutturalmente relazionale. Contenuto e giustificazione dei diritti affondano le loro radici nelle relazioni: il modo in cui i diritti si connettono a beni e valori retrostanti dipende dalle concezioni e dalle relazioni presenti nei contesti concreti di riferimento. Nella misura in cui viene ricondotta a tale relazionalità, la logica dei diritti viene emancipata da una certa lettura individualistica che tende a persistere anche nelle teorie critiche verso la tradizione liberale.

Quanto alla preoccupazione che il *vulnerability turn* infici la forza critica del linguaggio dei diritti, essa potrebbe trovare una risposta proprio nell'accezione ontologica della vulnerabilità, in quanto atta a contrastare il formarsi di un'immagine svalutativa del vulnerabile. Contro la tendenza, tanto diffusa quanto irriflessa, a legare la nozione di vulnerabilità a condizioni (effettive, attuali, già prodotte) di marginalizzazione, diseguaglianza, sfruttamento, l'accezione ontologica del concetto consente di mantenere sempre presente che la vulnerabilità indica la *possibilità* di essere vulnerati in un modo che potenzialmente interessa ogni essere umano. Il richiamo alla vulnerabilità ha l'obiettivo non di definire e cristallizzare esigenze particolari, bensì di far emergere fattori e precondizioni universalmente necessarie per la conduzione di una vita di volta in volta coerente con i fini perseguiti dai principi cui la vulnerabilità viene associata. È il darsi effettivo delle vulnerazioni a dipendere dal concretizzarsi, per specifici individui o gruppi di individuo, di specifiche situazioni o specifici assetti sociali, politici, economici, giuridici, ed è con riferimento a questo aspetto che rileva il legame con i diritti. In quanto disposizione, la vulnerabilità è una caratteristica universale e ontologica; gli elementi che determinano il darsi delle vulnerazioni sono invece contestuali e specifici. Pertanto, "dire" la vulnerabilità³⁹ dentro il linguaggio dei diritti, riconoscerne il peso, è funzionale, nell'approccio alle questioni di giustizia, all'individuazione di fattori, cui prestare attenzione, in chiave preventiva, per evitare il passaggio dalla vulnerabilità al *vulnus*.

Il valore aggiunto derivante dal riferimento alla nozione di vulnerabilità per tratteggiare un approccio alle questioni da affrontare (e non quindi come un principio da applicare), se si assume il termine nella sua valenza ontologica e non classificatoria, sta tutto nell'intento di orientare la concretizzazione di

38. T. Casadei, 2018, 74.

39. Ivi, 73-7.

principi (autonomia, dignità, integrità, eguaglianza) o di categorie giuridiche (capacità).

Dunque, per quanto il paradigma della vulnerabilità sia senza dubbio specificatamente fertile sul piano delle politiche, esso è pienamente compatibile con il linguaggio dei diritti a patto di valorizzare la loro dimensione relazionale, emancipandoli da letture individualistiche. Ripensare istituzioni e diritti secondo l'antropologia della vulnerabilità, assumere il punto di vista e i bisogni di chi è vulnerabile, fornisce, in questo modo, un valore aggiunto in direzione del loro costante ripensamento critico⁴⁰.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ANDERSON Elizabeth S., 1999, «What is the point of equality?». *Ethics*, 109, 2: 287-337.
- ANDERSON Joel, HONNETH Axel, 2005, «Autonomy, vulnerability, recognition, and justice». In J. Christman, J. Anderson (eds.), *Autonomy and the challenges to liberalism: New essays*, 127-49. Cambridge University Press, New York.
- BERNARDINI Maria Giulia, 2017, «Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa». *Rivista di filosofia del diritto*, 6, 2: 365-84.
- BROWN Kate, 2011, «'Vulnerability': Handle with care». *Ethics and Social Welfare*, 5, 3: 313-21.
- CASADEI Thomas, 2018, «La vulnerabilità in prospettiva critica». In O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, 73-99. Carocci, Roma.
- CELIK Elif, 2017, «The role of CRDP in rethinking the subject of human rights». *The International Journal of Human Rights*, 21, 7: 933-55.
- CUNHA Thiago, GARRAFA Volne, 2016, «Vulnerability. A key principle for global bioethics?». *Cambridge Quarterly Healthcare Ethics*: 197-208.
- DE LOMBA Sylvie, 2014, «Vulnerability, irregular migrants' health-related rights and the European Court of Human Rights». *European Journal of Health Law*, 21: 339-64.
- FERRARESE Estelle, 2010, «Vivere alla mercé. Figure della vulnerabilità nelle teorie politiche contemporanee». *La società degli individui*: 2-21.
- EAD., 2016, «Vulnerability: A concept with which to undo the world as it is?». *Critical Horizons*, 17: 149-59.
- EAD, 2018, «Il geometra e i vulnerabili. Sugli usi del concetto di vulnerabilità nelle scienze sociali». In M. G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, 271-94. IF Press, Roma.
- FINEMAN Martha A., 2015, «Equality and difference. The restrained State». *Alabama Law Review*, 66, 3: 609-23.

40. Sulla medesima linea e per una sottolineatura del potenziale critico della nozione di vulnerabilità, Casadei (ivi, 87, 89) che parla di «privilegio epistemico» derivanti dalla prospettiva centrata sulla vulnerabilità.

VULNERABILITÀ ONTOLOGICA E LINGUAGGIO DEI DIRITTI

- GIOLO Orsetta, 2018, «Conclusioni. La vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematizzare». In M. G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, 341-50. IF Press, Roma.
- GOODIN Robert E., 1985, *Protecting the vulnerable: A reanalysis of our social responsibilities*. University of Chicago Press, Chicago.
- GRECO Tommaso, 2006, *La bilancia e la croce. Diritto e giustizia in Simone Weil*. Giappichelli, Torino.
- HOFFMASTER Barry, 2006, «What does vulnerability mean? ». *Hastings Center Report*, 36, 2: 38-45.
- KITTAY Eva F., 2011, «The ethics of care, dependency, and disability». *Ratio Juris*, 24, 1: 49-58.
- KOTTOW Michael H., 2004, «Vulnerability: What kind of principle is it?». *Medicine, Health Care and Philosophy*, 7: 281-7.
- MACKENZIE Catriona, 2008, «Relational autonomy, normative authority and perfectionism». *Journal of Social Philosophy*, 39, 4: 512-33.
- EAD., 2010, «Autonomy: individualistic or Social and relational?». In G. Marston, J. Moss, J. Quiggin (eds.), *Risk, welfare and work*, 107-27. Melbourne University Press, Melbourne.
- EAD., 2014, «The importance of relational autonomy and capabilities for an ethics of vulnerability». In C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds.), *Vulnerability. New essays in ethics and feminist philosophy*, 33-59. Oxford University Press, Oxford-New York.
- MILLER Sarah C., 2005, «Need, care and obligation». In S. Reader (ed.), *The philosophy of need*, 137-60. Cambridge University Press, Cambridge.
- EAD., 2012, *The ethics of need: Agency, dignity and obligation*. Routledge, New York
- MORONDO TARAMUNDI Dolores, 2018, «Un nuovo paradigma per l'uguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza di protezione». In M. G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, 179-200. IF Press, Roma.
- NUSSBAUM Martha, 2011, *Creating capabilities*. Harvard University Press, Cambridge (MA).
- OSHANA Mal, 1998, «Personal autonomy and society». *Journal of Social Philosophy*, 29, 1: 81-102.
- EAD., 2006, *Personal autonomy in society*. Ashgate, Aldershot.
- PARIOTTI Elena, 2018, «Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani». In O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, 147-60. Carocci, Roma.
- PIZZOLATO Filippo, 2012, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*. Città Nuova Editrice, Roma.
- ID., 2014, «Oltre il personalismo: Simone Weil e la critica alla nozione di diritto». *Ius*, 3: 459-74.
- RE Lucia, 2018, «Introduzione. La vulnerabilità fra etica, politica e diritto». In M. G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, 7-26. IF Press, Roma.
- ROGERS W., 2014, «The role of vulnerability in Kantian ethics». In C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds.), *Vulnerability. New essays in ethics and feminist philosophy*, 88-109. Oxford University Press, Oxford-New York.

ELENA PARIOTTI

- TEN HAVE Have, 2014, «The principle of vulnerability in the UNESCO Declaration on Bioethics and Human Rights». In J. Tham *et al.* (eds.), *Religious perspectives on human vulnerability in bioethics*, 15-28. Springer, Dordrecht.
- TURNER Bryan S., 2006, *Vulnerability and human rights*. The Pennsylvania State University Press, University Park.
- WEIL Simone, 1996, *La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano*, trad. it. Leonardo, Milano (ed. or. *L'enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humaine*, Gallimard, Paris 1949).